

Audizione CISL

Commissioni riunite Finanze e Attività Produttive Camera dei Deputati su Atto C. 2461

24 aprile 2020

L'atto della Camera dei Deputati C. 2461, disegno per la conversione in legge del DL 8 aprile 2020 n. 23, affronta innanzi tutto il tema del sostegno alla liquidità delle imprese italiane, attuando una serie di provvedimenti, calibrati sulla diversa dimensione delle aziende beneficiarie, che consentirebbero, attraverso la concessione di garanzie pubbliche, nelle intenzioni del Governo, l'utilizzo da parte delle imprese stesse di facilitazioni creditizie fino ad un ammontare complessivo di 400 mld. di euro, di cui 200 per garanzia di crediti all'esportazione.

Prima di entrare nel merito delle singole osservazioni sulle disposizioni emanate dal DL 23 e ora riprese dal disegno di conversione in legge, è opportuno sottolineare che la scelta di operare attraverso garanzie e non direttamente attraverso contributi a fondo perduto, per ristorare le aziende dalla perdita di fatturato a cui stanno andando incontro, è evidentemente derivata dal diverso impegno finanziario che, per lo Stato, comporta il rilascio di garanzie in luogo di contributi a fondo perduto.

Tale diverso impegno, però, non può e non deve essere minimizzato nelle previsioni: evidentemente la finanza necessaria alla copertura delle garanzie non può essere conosciuta con certezza sin quando non si verificherà l'esito dei crediti concessi, sia per le quantità di finanziamenti effettivamente erogati, sia per l'entità delle eventuali, ma purtroppo probabili, insolvenze che si verificheranno da parte dei beneficiari.

Le previsioni di riduzione del PIL e della produzione, certamente legate anche all'andamento del Covid-19 e alla possibilità di una sua recrudescenza, sono, pur nella loro aleatorietà, purtroppo molto negative e questo, presumibilmente, comporterà una riproposizione di tassi patologici di deterioramento del credito, già vissuti negli scorsi anni e ancora elevati anche alla vigilia di questa nuova e diversa crisi.

La copertura necessaria a far fronte alle garanzie, quindi, non può essere quella che avrebbe potuto ritenersi sufficiente in altri momenti, dovendo affrontare un rischio sicuramente superiore a quello di una transizione ordinaria.

Anche la celerità che viene richiesta alle banche nell'erogazione dei crediti, pur riducendo l'assenza di istruttoria ai soli affidamenti entro i 25.000 euro previsti dall'art. 13 - c. 1 - lettera m), se effettivamente realizzata, potrebbe essere in contrasto con una valutazione attenta del merito creditizio, già di per sé difficilmente esercitabile in questo complesso contesto e originare, nostro malgrado, una maggiore morosità.

Per tutte queste ragioni, e non solo, l'efficacia dell'intervento legislativo sarà strettamente connessa alla congruità degli accantonamenti effettivamente stanziati dal bilancio dello Stato.

Fatta questa premessa proviamo ad analizzare le parti che, a nostro avviso, costituiscono i principali questioni su cui doverci soffermare.

Innanzitutto va rilevato che la via scelta in forma pressoché esclusiva di rifinanziamento delle imprese attraverso il credito bancario, pur rispondendo alla necessità di contenimento degli oneri a carico del bilancio pubblico, non espandibili all'infinito neppure in questa fase storica, non è l'unica via possibile.

Esisterebbe infatti la possibilità di offrire alle imprese altre forme di accesso alla liquidità, per esempio attraverso veicoli di cartolarizzazione dei crediti, verso amministrazioni private o pubbliche, che, analogamente, potrebbero godere di garanzia pubblica.

Siffatte forme di smobilizzo potrebbero riguardare anche i crediti verso lo Stato (oltre 70 miliardi di euro), oltre che quelli per l'attualizzazione di contributi regionali e/o europei (per esempio nel settore agroalimentare), consentendo alle aziende di ottenere analoghi effetti sulla liquidità senza aggravare il proprio equilibrio finanziario.

La valutazione di ulteriori interventi in questa direzione riteniamo debba essere una via da percorrere senza esitazioni.

Nei giorni in cui preparavamo questo documento, avviandosi le prime procedure di affidamento delle imprese, sono emerse alcune polemiche, che hanno dato luogo anche a prese di posizione dettate talvolta dalla notizia di singoli casi anomali, in altre circostanze dalla emissione, da parte di alcune banche, di disposizioni incoerenti con la lettera del decreto, in altre ancora da una errata attesa della clientela generata da una informazione approssimativa rispetto alle previsioni del decreto stesso.

Riassumiamo le questioni salienti prima di esprimere il nostro giudizio su ognuna di esse:

- quali costi debbano applicare le banche;
- quali debbano essere i tempi di erogazione;
- se le banche abbiano o meno facoltà di assorbire con le nuove concessioni il credito precedentemente erogato;
- quali documenti possono essere richiesti dalle banche ai soggetti da finanziare.

In realtà un po' di confusione è stata sicuramente generata da una significativa difficoltà di lettura del DL 23, che oltre a prevedere molti rinvii ad altra normativa, è assai articolato nella sua struttura, al limite della complicazione. Certamente anche l'immediata intelligibilità della normativa sarebbe stata di aiuto ad una maggior celerità nell'esecuzione della stessa.

Da alcuni contatti che abbiamo verificato nei giorni scorsi, le banche, nonostante le indicazioni ed ricevute da Abi, sono, in molti casi, in confusione, dovendo accertare una serie di ricadute in materia di responsabilità personali, in materia di revocatorie fallimentari e persino di corretta interpretazione del decreto. La stessa audizione riservata al Direttore Generale di Abi, che conosciamo come persona preparata e meticolosamente attenta, ha rivelato l'esistenza di alcune incomprensioni circa la volontà effettiva del legislatore e la necessità di correggere alcune disposizioni da parte di Abi stessa.

Per quanto ci riguarda, ci pare di poter dire che per ciò che concerne i costi delle garanzie da applicare alle diverse entità di finanziamento e aziendali, la norma è perfettamente chiara, sebbene declini percentuali commissionali che in alcuni casi potrebbero rivelarsi troppo elevate, soprattutto se sommate agli oneri finanziari, per poter garantire un margine di profitto dall'impiego dei finanziamenti ricevuti.

Ci pare discutibile che il costo della garanzia agisca in ragione del tempo e della dimensione aziendale e non anche in ragione del diverso rischio assicurato.

Un conto è infatti garantire linee di credito cosiddette di "primo rischio", altro è garantire linee di credito concesse a fronte di sconto/anticipo di carta commerciale. Incontrano a moderare il rischio del secondo tipo enunciati elementi quali il frazionamento, la canalizzazione di incassi e, nei casi di cessione formale del credito, perfino la possibilità di rivalsa sul terzo debitore.

Una modulazione delle commissioni anche in base a questo fattore renderebbe più sostenibile l'onere di cui le aziende saranno gravate.

Altresì non è affatto chiaro quali saranno i tassi di interesse e gli oneri accessori che le banche praticeranno per la concessione dei crediti. L'unico tasso massimo indicato è quello relativo ai

finanziamenti previsti dalla succitata lettera m) dell'art.13 comma 1: la sua definizione è però talmente complessa da renderne impervia a chiunque l'esatta declinazione.

Ciò è destinato a generare equivoci, malintesi, proteste, insoddisfazioni da parte di chi si troverà ad avere applicato un tasso di cui non riesce a comprendere la legittimità.

Peraltro, essendoci esercitati nel tentativo di ricostruzione del tasso, abbiamo appurato che, fermo uno spread dello 0,20%, i parametri di riferimento scelti per costruirne la base di calcolo sono in rapida ascesa (il rendistato indicato dal decreto, per esempio, è passato da 0,388 di febbraio a 1,034 di marzo) e, quindi, si rischia di assistere entro breve tempo ad una crescita del tasso massimo indicato anche sopra il 2%.

Resta alla libera negoziazione l'applicazione dei tassi relativi ai crediti, nelle diverse forme tecniche concessi, di importo superiore ai 25.000 euro.

Riteniamo che una maggior semplicità nella definizione dei parametri ed un più generalizzato rigore nella regolazione dei tassi e degli oneri applicabili dalle banche a carico delle imprese, così come fatto per le garanzie, sarebbe utile a garantire maggiore trasparenza ed equità alle erogazioni.

Circa i tempi di erogazione la questione è assai complessa. Detto della iniziale difficoltà delle banche a concordare su un'univoca interpretazione delle norme, che ci auguriamo possano essere chiarite rapidamente, ci pare che le procedure forzatamente scelte non siano conciliabili con l'esigenza di celerità che è tuttavia prioritaria.

È pur vero che le banche sono esonerate da compiti istruttori per le concessioni alle PMI fino a 25.000 euro, dovendo solo verificare la congruità degli importi richiesti con il fatturato dell'impresa.

È però altresì vero che per tutti gli altri affidamenti, che riguardano imprese evidentemente determinanti nella produzione interna e nell'occupazione del Paese, le procedure per arrivare all'erogazione saranno assai complesse.

È assai curioso che il legislatore consideri "semplificata" la procedura prevista all'art.1 comma 6, escludendo per le aziende a cui tale norma viene applicata, come invece previsto per le aziende che incorrono nella procedura illustrata al successivo comma 7, la subordinazione della garanzia al parere del MEF.

La cosiddetta procedura semplificata è, in realtà una doppia procedura di valutazione del merito creditizio, prima da parte del soggetto finanziatore e poi di Sace che, purtroppo, di semplice e di celere non ha alcunché.

Siamo a conoscenza del fatto che l'Abi ha chiesto che la legge istituisse una sorta di scudo penale per i responsabili bancari delle erogazioni, finalizzando la richiesta, a suo dire, alla necessità di abbreviare e, quindi, di rendere inevitabilmente meno approfondita la valutazione del merito creditizio, senza incorrere nelle violazioni di legge previste in materia.

Comprendiamo le controindicazioni che possono sorgere avverso a questa richiesta, ma la conoscenza delle normative che le banche ed i loro dipendenti sono costretti a rispettare non può farci tacere sulla assoluta inconciliabilità dell'esigenza di far fronte rapidamente ai bisogni di liquidità delle imprese con i tempi necessari a istruire e deliberare gli affidamenti.

Non di poco conto è anche la questione relativa alle competenze del personale bancario, impreparato a dover far fronte a milioni di richieste di nuovi affidamenti, a fronte di un'organizzazione del lavoro, precedente a questa vicenda, che vedeva impegnata nell'area crediti una quota marginale dei dipendenti.

E inoltre è relevantissima, ai fini della possibilità di sveltire le operazioni di concessione, la filiera delle autonomie che prevede vari passaggi di verifica, a seconda dell'entità delle concessioni, riservando i poteri deliberatori solo ad alcuni livelli della dirigenza bancaria, sulla base del valore erogato, sino ad arrivare ai più elevati.

Dovendo assolutamente evitare che in questa delicata fase, in assenza di protezioni di legge, le responsabilità connesse alle delibere possano essere scaricate sui livelli più bassi della filiera, risulta inevitabile che si crei una strozzatura della fase deliberatoria nei livelli più alti, di per sé meno numerosi.

Come spesso accade nelle situazioni di emergenza, l'ottimo, in questo caso, è nemico del buono. Per quanto ci riguarda riteniamo che oggi "il buono" da garantire sia la velocità di erogazione. Se ciò è incompatibile con una perfetta verifica dell'adeguatezza di tutti i soggetti finanziati al ricevimento del credito, allora è forse opportuno trovare dei correttivi straordinari per mettere le aziende bancarie nella condizione effettiva di poter operare celermente, impedendo che l'operato in buona fede dei dipendenti a qualunque livello possa trasformarsi in una gogna per gli stessi. Se si addivenisse ad una simile previsione è però opportuno ribadire che essa dovrà riguardare non solo i livelli manageriali ma anche quelli dei quadri e degli impiegati, anche sul piano disciplinare.

Una questione assai spinosa ed equivoca riguarda certamente il tema delle rinegoziazioni di affidamenti già in essere prima del DL 23.

Il dettato del decreto pare infatti prefigurare la possibilità di coprire precedenti esposizioni con l'unica condizione di avere un erogato finale genericamente maggiore rispetto a quello antecedente alle decorrenze del decreto.

Questo è ciò che si evince sia dall'art. 1 - comma 2 - lettera m) (crediti garantiti da SACE), sia dall'art. 13 - comma 1 - lettera n) (crediti garantiti da fondo PMI). Leggermente diversa la previsione dell'art. 1 - comma 1 - lettera e) che, riferendosi esplicitamente alla possibilità di rinegoziazione di creditori preesistenti, fissa la percentuale minima di accrescimento del credito richiesta nella misura del 10%. Sembra, dopo l'audizione parlamentare, che Abi abbia fatto chiarezza sulla non assorbibilità dei crediti da 25.000 euro previsti dall'art.13 - comma 1 - lettera m), per i quali agirebbe in tal senso il vincolo a non procedere con forme di ammortamento prima dei 24 mesi.

Ci si consenta di sollevare qualche perplessità circa il fatto che si possa considerare alla stregua di un rimborso l'eventuale revoca di un affidamento, già rilasciato con forma tecnica diversa, nell'arco di 24 mesi.

E ancora di più che si possa, attraverso la garanzia di un prestito rateale, vincolare la banca, che diversamente perderebbe la garanzia, a mantenere in piedi non solo il finanziamento garantito, ma, per ben due anni, anche le altre linee di credito preesistenti, a prescindere dall'andamento economico del soggetto affidato che, nell'arco temporale dato, potrebbe perfino cessare di esistere.

In ogni caso, se questa dovesse essere l'interpretazione corretta, ci si domanda per quale ragione il testo del suddetto art. 13 - comma 1 - lettera m) si limiti a indicare che, affinché si possa parlare di nuovo finanziamento, sia sufficiente che l'erogato successivo allo stesso sia genericamente superiore all'erogato preesistente. Sarebbe stato, infatti, decisamente più chiaro se si fosse detto che la differenza tra l'erogato preesistente e il nuovo erogato complessivo dovesse risultare almeno pari all'importo del nuovo finanziamento garantito.

Ci pare che, in ogni caso, l'ampia facoltà delle banche a ricorrere alla rinegoziazione o all'assorbimento di linee di credito precedentemente concesse rischi di limitare gli effetti positivi che il decreto avrebbe dovuto produrre rifinanziando in modo massiccio gli operatori economici.

Secondo i dati pubblicati da Banca d'Italia nel 2019, il credito complessivamente erogato a operatori economici privati (imprese, famiglie produttrici e operatori no-profit) ammonta a circa 750 miliardi di euro. L'immissione di ulteriori 400 miliardi potrebbe quindi rivelarsi una manovra assai importante per sostenere le imprese in difficoltà e rilanciare l'economia nazionale anche attraverso investimenti per la riconversione delle imprese operanti in settori più colpiti dalla crisi e riqualificando così tutto il settore produttivo e l'occupazione nazionali.

È vero tuttavia che la capacità di indebitamento delle imprese italiane, afflitte atavicamente da sottocapitalizzazione, senza che ne risulti un'irreversibile alterazione dell'equilibrio finanziario, potrebbe non essere tale da assorbire in modo virtuoso, sotto forma esclusivamente di nuova finanza, la massa messa a disposizione dalle garanzie pubbliche.

È perciò comprensibile che si cerchi di trovare un equilibrio tra consolidamento di vecchie esposizioni e nuova finanza, ma ciò non può essere affidato al solo negoziato tra parti evidentemente non ugualmente robuste nel sostenere il negoziato stesso (banche e aziende in difficoltà).

Il rischio potenziale della norma, salvo diverse interpretazioni, è che la nuova finanza sia residuale (il 10%?), rispetto alla copertura delle vecchie esposizioni che nulla aggiungerebbe alla salute delle imprese colpite dalla crisi.

Certamente una riflessione dovrebbe essere aperta su questo tema anche rispetto ai rischi a cui vanno incontro le banche.

Se da un lato occorre, infatti, che alle imprese in difficoltà arrivi tutta la finanza necessaria a tentare una ripresa (con le alee che ciò comporta), dall'altro non si può non fare lo stesso ragionamento per le aziende di credito.

La preoccupazione di cui il legislatore si fa ufficialmente e giustamente carico è che occorra dotare le imprese del paese dei finanziamenti necessari a sopportare il deficit derivante dalle probabili insolvenze di molti clienti e dal calo del fatturato.

Altresì non si può ignorare, per il bene del Paese e della sua tenuta economica, che anche le banche subiranno analogo destino misurando insolvenze sui crediti già erogati prima dello scoppio della crisi e subendo anche una riduzione del fatturato relativo alle commissioni su servizi finanziari, principale fonte di introito del sistema negli ultimi anni, evidentemente fortemente frenate dal mutato assetto di vita, di lavoro e di reddito delle persone.

Quello che, però, a nostro avviso, è assolutamente da evitare è che con lo stesso intervento, apparentemente abbondante, si voglia mettere in sicurezza le banche, assicurando i crediti anche pregressi, e contemporaneamente dare una spinta al salvataggio ed alla ripresa delle imprese, concedendo nuovo credito.

Se così fosse, e potrebbe essere interpretando alla lettera il decreto, i 400 miliardi destinati a nuova liquidità potrebbero risultare paradossalmente insufficienti, in quanto in larga parte assorbiti dalla copertura di liquidità già consumate.

È, a nostro avviso, necessario che le indicazioni con cui nell'art. 1 - comma 2 - lettera m) e nell'art. 13 - comma 1 lettera e) e lettera n) si vincola l'ottenimento delle garanzie al raggiungimento di un erogato complessivo maggiore di quello precedentemente concesso (del 10%, limitatamente alle previsioni dell'art. 13 - c. 1. - l. e) sia più precisamente e opportunamente definita, indicando una percentuale minima di superamento delle precedenti esposizioni, significativamente superiore al 10%. Per quanto riguarda i finanziamenti da 25.000 euro previsti nell'art. 13 - comma 1 - lettera m) riteniamo che debba essere reso più esplicito il divieto di rinegoziazione e/o assorbimento, anche parziale, delle esposizioni pregresse, onde non ridurre all'inutilità l'intervento, ma che non possa essere limitato il diritto/dovere della banca di esercitare, nel tempo, una sana e corretta gestione delle altre erogazioni anche se pregresse rispetto al finanziamento garantito.

Sarebbe opportuno anche prevedere, per evitare fenomeni patologici di sovraindebitamento delle attività produttive, strumenti di accompagnamento delle imprese alla ricapitalizzazione e, contemporaneamente, strumenti di incentivo all'investimento dei risparmi privati nel capitale delle PMI italiane.

Al contempo, sarebbe opportuno che, con altro provvedimento successivo, si assumessero impegni per una gestione pubblica delle insolvenze che, comunque, dovremo inevitabilmente riscontrare.

La massa di nuovi NPL riguarderà infatti i crediti garantiti, laddove non dovessero produrre gli effetti sperati e, in assenza di rinegoziazione nell'ambito della garanzia, anche i crediti pregressi delle aziende che non riusciranno a ritrovare un equilibrio finanziario.

Al contempo, in tempi presumibilmente brevi, riguarderanno tutti quei crediti, catalogati come insolvenze probabili (ma non ancora certe) relativi ad aziende già in difficoltà conclamata prima del 31/12/19.

Un nuovo tsunami di crediti deteriorati, stavolta non imputabili alla cattiva gestione da parte delle banche, potrebbe mettere in ginocchio il sistema bancario con effetti devastanti per tutta l'economia.

Solo una gestione del deteriorato responsabile e paziente potrà evitare questa nuova tempesta.

La soluzione non può essere nello scambio surrettizio tra nuova finanza garantita e vecchie esposizioni.

A nostro avviso, occorrerebbe trovare uno strumento di finanziamento garantito anche per le posizioni già censite in UTP, nel tentativo di operare, anche attraverso interventi selezionati e condizionali molto incisivi, per impedirne il definitivo deterioramento, con danno pesante ai livelli occupazionali e conseguenti costi sociali.

Occorre inoltre che si predisponga quanto prima una struttura pubblica di gestione del credito deteriorato, onde evitare il già visto eccesso di svalutazione nei bilanci bancari e, soprattutto, i rischi connessi ad un mercato deregolato e non vigilato dei “debiti” che, fra l’altro, potrebbe rendere facile l’accesso di capitali di dubbia provenienza ad investimenti nelle attività produttive strozzate dalla crisi.

Occorre infine che le procedure per il trasferimento dei crediti dalla gestione ordinaria a quella di “adempimenti improbabili” (UTP) sia emendata rendendo più lunghi i tempi della fase di osservazione.

L’ultima questione che viene posta da molti cittadini è quella relativa alle documentazioni richieste. Dalla lettura del decreto è evidente che, mentre esiste una norma chiara e restrittiva per le richieste di finanziamento delle PMI fino a 25.000 euro, per tutti gli altri finanziamenti, la documentazione è quella che le banche chiedono secondo le loro procedure interne e gli adempimenti di legge a cui devono ordinariamente provvedere.

Questo comporta che anche i tempi di raccolta della documentazione per la maggior parte (in termini quantitativi) dei fidi richiesti siano inevitabilmente dilatati. Il riferimento, di cui sopra, a forme di manleva potrebbe riguardare, almeno in parte, anche la raccolta della documentazione necessaria ad una ordinaria valutazione del merito di credito e l’ampliamento dell’utilizzo dell’auto certificazione.

È altresì importante che ci sia un intervento risoluto della legge, prevedendo all’uopo anche sanzioni, per impedire che anche i finanziamenti alle PMI, fino a 25.000 euro vengano assoggettati a istruttoria e raccolta di documenti oltre a quelli previsti.

Per salvaguardare gli operatori bancari, che ricordiamo essere stati tra i lavoratori costantemente impegnati anche in costanza di restrizioni, rischiando, al pari di tanti altri, la propria salute per adempiere al proprio servizio socialmente essenziale, dalle ingiurie e le proteste, non sempre dettate da uno stato di civile e cosciente consapevolezza del cliente, riterremmo opportuno che, come fatto per altre situazioni (ricordiamo per esempio le comunicazioni su come riscuotere la pensione agli sportelli postali) il Governo provvedesse, di concerto con l’Abi, a promulgare una campagna informativa che, semplificando il messaggio, illustri quali siano i documenti da presentare per ottenere il credito di 25.000 euro, e con quale procedura, e precisasse, in assenza di correttivi al decreto, che per gli importi di valore maggiore le banche hanno il dovere, oltre che la facoltà, di chiedere la normale documentazione dovuta per gli affidamenti. In tale messaggio sarebbe opportuno precisare anche quali siano le previsioni di legge in materia di assorbimento/rinegoziazione, anche parziale, delle precedenti esposizioni.

Il DL allarga i benefici del cosiddetto Fondo Gasparrini anche a favore dei mutuatari che hanno contratto il finanziamento da meno di un anno.

Sebbene questa sia un’importante e positiva modifica resta aperta la questione relativa ai mutuatari, proprietari di unico immobile, non residenti nello stesso e, quindi, non rientranti tra coloro che possono beneficiare delle facilitazioni previste dal suddetto fondo. Trattasi, sovente, di persone costrette da necessità lavorative a non utilizzare l’unico bene di proprietà come abitazione prevalente, trovandosi, magari, in altra città, dove sostengono oneri di locazione.

Sarebbe opportuno allargare anche ad essi i benefici previsti dalla normativa sulla sospensione delle rate.

Altro tema scottante, non affrontato dal DL 23 è costituito, in materia abitativa, dalla questione delle possibili morosità negli affitti.

Un finanziamento straordinario del Fondo affitti sarebbe necessario a far fronte ai problemi che potrebbero manifestarsi in questa fase.

Il DL 23, pur con tanti lodevoli contenuti, ignora nostro malgrado l'esistenza del cosiddetto terzo settore e delle sue imprese, che pure spesso operano in situazioni strettamente connesse all'emergenza, grazie al coraggio eroico di tanti volontari.

In base alle normative emesse, le imprese del terzo settore, infatti, non godono di accesso né alle facilitazioni creditizie, né, tantomeno, a quelle fiscali.

L'esclusione comprende perfino le agevolazioni relative per gli acquisti di materiale sanitario e dispositivi di protezione individuale, pur trattandosi di imprese che spesso svolgono attività per le quali alcune dotazioni sono assolutamente indispensabili per evitare il contagio ai lavoratori ed agli utenti.

Riteniamo indispensabile includere le aziende del terzo settore tra le beneficiarie dei provvedimenti destinati alla generalità delle imprese, eventualmente tarandoli sulla diversa natura giuridica e fiscale delle aziende stesse.

Il DL 23 rileva a nostro avviso una qualche distrazione rispetto alle finanze comunali.

Ci preoccupa la possibilità che i Comuni, che già prima dell'emergenza sanitaria si trovavano in una situazione di criticità contabile, vedano aggravarsi lo stato del proprio bilancio fino ad una situazione di dissesto o predissesto con inevitabili conseguenze negative nell'erogazione dei servizi ai cittadini.

Auspichiamo che ulteriori provvedimenti possano concorrere alla messa in sicurezza delle casse comunali in una fase in cui saranno in buona misura proprio i Comuni a dover assicurare il miglior presidio di tutti gli strumenti necessari a riavviare le attività urbane, garantendo le precauzioni necessarie ad evitare la riesplorazione dell'epidemia.

Riscontriamo positivamente la proroga degli organi di amministrazione e controllo degli enti e degli organismi di cui all'art. 33.

Essa deve valere per tutti gli enti che svolgono servizi essenziali e di pubblica utilità la cui operatività non è mai stata in discussione, neppure quando è stato necessario procedere con il lockdown di ogni altra attività produttiva, professionale e commerciale del Paese.

Per tale ragione, la sospensione di procedure di rinnovo elettorale, con contestuale proroga degli organi, risponde a una fondamentale necessità di assicurare piena continuità amministrativa e operativa a tutela di tutti gli utenti di tali enti, ivi comprese le assicurazioni sociali obbligatorie, come ad esempio la Fondazione Enasarco: ente di previdenza integrativa obbligatoria per agenti, rappresentanti di commercio e consulenti finanziari, a pieno titolo rientranti tra quelli per cui il suddetto art. 13 dispone il regime di prorogatio degli organi come si evince dal cosiddetto Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, nel quale rientrano anche gli Enti privati di previdenza e assistenza, come, appunto, la Fondazione Enasarco, così come risulta dall'elenco pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 229, del 30 settembre 2019.

Riscontrando qualche contrarietà, forse anche all'interno del Governo, sul rinvio delle elezioni degli organi di detta Fondazione, dobbiamo sottolineare che i lavoratori che fanno riferimento ad essa non sono iscritti presso ordini o albi e, dunque, ritrovano nella Fondazione l'elemento aggregativo di categoria e nelle Parti Sociali l'interlocutore attraverso cui accedere agli organi amministrativi dell'Enasarco, per mezzo del sistema elettorale.

Pertanto, nel procedimento preelettorale, è un diritto di fondamentale importanza – previsto statutariamente - lo svolgimento da parte delle Associazioni di categoria della campagna informativa sui programmi delle liste e sui candidati. Campagna attraverso la quale è possibile garantire un voto consapevole, informato e quanto più possibile ampio, nel rispetto del principio democratico e di pluralità della rappresentanza.

I provvedimenti assunti dalle Autorità a partire dal mese di febbraio, per evidenti e giuste esigenze di carattere superiore, hanno prima limitato e poi vietato la possibilità di svolgere le attività essenziali di informazione, incontro e confronto tra elettori ed eleggibili, che sono il presupposto imprescindibile di qualsiasi libera competizione elettorale.

Di conseguenza, la campagna elettorale per il rinnovo degli organi della Fondazione non ha potuto avere liberamente corso.

Inoltre, il voto per il rinnovo degli Organi è riconosciuto non solo agli iscritti, ma anche alle imprese preponenti, anch'esse tenute verso Enasarco al versamento contributivo in favore degli agenti, imprese che – in lockdown e quindi non operative – difficilmente avrebbero potuto o potrebbero esercitare il diritto di voto.

A ciò si aggiunga che, seppure il voto viene espresso in modalità elettronica, l'accesso alla cosiddetta "urna elettronica" è possibile solo se si è in possesso di un certificato elettorale. Questo certificato viene inviato a mezzo PEC a tutti coloro che hanno fornito alla Fondazione una PEC valida, ma circa 75.000 aventi diritto (su 300.000 potenziali votanti) devono ricevere il certificato a mezzo raccomandata postale, in quanto non si dispone di PEC per l'invio.

Per fare ciò la Fondazione avrebbe dovuto procedere alle attività materiali di preparazione, imbustamento e spedizione, in modo massivo, a mezzo del servizio postale. Ne sarebbero derivati rischi per la salute dei lavoratori, non certo collegati ad una attività che in questo momento può ritenersi essenziale, con moltiplicazione di attività lavorative e di spostamenti sul territorio, e conseguenti pericoli di assembramenti e contatti personali (tali cioè da non consentire il rispetto delle prescrizioni vigenti in tema di distanziamento sociale), nonché con sovraccarico del servizio postale.

Il tutto senza, peraltro, avere certezza che le raccomandate venissero consegnate in tempo utile per consentire l'esercizio del diritto di voto, tenuto conto che la Fondazione avrebbe dovuto inviare le raccomandate contenenti il certificato elettorale presso la sede legale di ciascun elettore; la stessa sede legale che, come detto, non sarebbe raggiungibile in ragione delle attuali disposizioni finalizzate al contenimento del virus.

In ultimo non ci pare che la fase del Paese possa consigliare di procedere con competizioni elettorali che, per i motivi suddetti, andrebbero incontro a contestazioni e censure, foriere di divisioni di cui, davvero, oggi le relazioni sociali non hanno alcun bisogno.

Richiamiamo dunque l'attenzione alla corretta e sana applicazione delle norme di proroga degli organi a tutti i soggetti a cui esse sono indirizzate.

Per quanto riguarda gli interventi connessi alla normativa previdenziale, pur apprezzandone l'impianto complessivo, avremmo auspicato, come già espresso in sede di emendamenti al DL 18, di trovare uno specifico articolo per la sospensione degli indebiti e dei recuperi rateali in corso nei confronti dei pensionati.

Per quanto riguarda le misure in materia di Sanità preoccupa in termini generali la scarsità di risorse messe a disposizione del SSN, nonostante la consapevolezza del suo stato di de-finanziamento cronico.

Lungi da noi intervenire in questa sede sul feroce dibattito in corso circa la possibilità di reperire o meno dal MES risorse direttamente e/o indirettamente destinate al potenziamento del SSN.

Riteniamo, però, che, per poter garantire un ritorno alla "normalità", non solo per ciò che riguarda l'economia ed il lavoro, ma anche per quanto riguarda le relazioni sociali e, soprattutto, il sano sviluppo delle generazioni più giovani, a partire dai bambini, occorrerà investire certamente moltissime risorse nel potenziamento del SSN, non solo per quanto riguarda gli ospedali, ma anche per quanto riguarda la medicina e la formazione sanitaria sul territorio.

Complessivamente non possiamo non sottolineare il valore di un intervento emergenziale che cerca di porre un freno alla crisi che si sta prospettando, utilizzando misure straordinarie e, oggettivamente, mai adottate prima di oggi.

Ciò non di meno restano le criticità che abbiamo provato ad illustrare e che non mutano di per sé il nostro positivo giudizio, ma che, se non corrette, potrebbero rendere inutile parte dei provvedimenti vanificando il coraggio con cui sono stati promulgati.

Sottolineiamo che la nostra priorità resta, assieme a quella da tutti condivisa della salvaguardia della salute delle persone, quella occupazionale.

Pensiamo perciò che i provvedimenti avviati debbano fornire sempre più forti garanzie rispetto all'utilizzo delle risorse stanziare anche per assicurare i livelli occupazionali.

Se così non fosse e, nel tempo, finita l'emergenza, si tornasse a privilegiare, come in passato, la massimizzazione del profitto rispetto all'occupazione il nostro giudizio non potrebbe che essere negativo.

Devono essere penalizzate le delocalizzazioni e tutti i comportamenti contrari alla diffusione dei benefici derivati dal risanamento assistito dallo Stato.

Anche a tale scopo sono indirizzate alcune delle osservazioni qui svolte, affinché le ragioni delle imprese (finanziarie e non finanziarie) trovino conciliazione con le ragioni del lavoro.

L'urgenza con cui i provvedimenti sono stati presi, muovendosi in un terreno del tutto nuovo, giustifica, in vero, un supplemento di indulgenza verso le parti dell'articolato che sembrano mostrare contraddizioni o opacità.

Confidiamo che il lavoro del Parlamento sia utile a verificare e correggere le eventuali distorsioni che alcune interpretazioni del testo potrebbero generare rispetto alla reale intenzione del legislatore e ad emendare il decreto inserendo le implementazioni necessarie al suo miglior funzionamento.